

STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA DI AEROBIOLOGIA

Fondata a Bologna il 22 Marzo 1985

Testo aggiornato e approvato dall'Assemblea dei Soci nella riunione del 20 Febbraio 2008 in Parma

Art. I - Denominazione

E' costituita un'Associazione scientifica, culturale e assistenziale avente la denominazione "**Associazione Italiana di Aerobiologia**". L'Associazione Italiana di Aerobiologia è una libera Associazione Scientifica di fatto, apartitica e apolitica con durata illimitata nel tempo, senza scopo di lucro, senza finalità sindacali. Non eserciterà attività imprenditoriali nè avrà partecipazione ad esse fatto salvo quelle necessarie per l'attività di Formazione Continua.

La stessa svolgerà la propria attività nell'ambito del territorio Nazionale e, comunque, in almeno 12 regioni.

Art. II - Sede

La Associazione ha sede c/o Studio Rag. Tiziano Mocali, via delle Fonti 10/7 50018 Scandicci (FI). La Sede potrà essere in qualunque momento cambiata su decisione del Presidente pro-tempore.

Art. III - Finalità dell'Associazione

L'Associazione ha lo scopo di approfondire e coordinare gli studi nel campo dell'Aerobiologia e delle Patologie aerotrasmesse e di divulgarne la conoscenza e l'applicazione.

L'attività della Associazione, in particolare, si concretizza:

- i. nell'attività di monitoraggio aerobiologico (Rete Italiana Monitoraggio Aeroallergeni [RIMA]) articolata anche tramite Centri di monitoraggio diffusi sul territorio nazionale organizzati e rispondenti ai requisiti dettati dal Consiglio Direttivo.
- ii. in campo sanitario, producendo informazioni utili alla diagnostica e alla prevenzione di patologie allergiche sia outdoor sia in ambienti confinati di vita e di lavoro;
- iii. nel campo della comunicazione, fornendo attraverso i principali canali (in particolare internet, TV/Televideo, quotidiani, etc.), la situazione attuale e previsionale della diffusione di pollini e spore fungine a livello nazionale e locale;
- iv. nella promozione degli studi di Aerobiologia e monitoraggio della qualità dell'aria outdoor e indoor per la stima della biodiversità di specie vegetali e la ricerca di fenomeni legati ai cambiamenti climatici;
- v. in campo agronomico, monitorando la presenza di fitopatogeni favorendo un impiego mirato di prodotti fitosanitari e studiando la diffusione di Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- vi. nel campo della protezione dei beni culturali, valutando i biodeteriogeni che causano alterazioni su monumenti, opere pittoriche, librerie, ecc.

in altri campi delle scienze mediche e biologiche collaborando altresì con i Ministeri della Salute, dell'Ambiente e altri ministeri competenti, Regioni, Aziende Sanitarie e Istituzioni sanitarie, nonché con APAT (Agenzia Protezione Ambiente e per i Servizi Tecnici), Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR), le ARPA (Agenzie Regionali Protezione Ambientale), FISM (Federazione Italiana Società Medico-scientifiche) per:

- i. elaborare linee guida;
- ii. promuovere studi e ricerche scientifiche finalizzate, anche in collaborazione con altre Associazioni o Organismi Scientifici
- iii. organizzare congressi e convegni scientifici, nonché programmi annuali di attività formativa, ECM;
- iv. pubblicare la rivista organo ufficiale della Associazione;
- v. promuovere rapporti con Associazioni affini, nazionali ed internazionali, e tra i cultori delle varie discipline in cui si articolano l'Aerobiologia, le Patologie Aerotrasmesse e materie affini;
- vi. attuare ogni azione necessaria a tutelare gli interessi dei Soci e dei cultori dell'Aerobiologia, delle Patologie Aerotrasmesse e di materie affini;
- vii. adottare altre iniziative approvate dagli Organi Sociali;
- viii. promuovere la creazione di centri, istituzioni e organizzazioni che abbiano come fine lo studio e la prevenzione di tutte le problematiche afferenti ad Aerobiologia, Patologie Aerotrasmesse e a materie affini.

Art. IV - Soci

1. La Associazione è composta da Soci Ordinari, Soci Onorari, Soci Sostenitori, Soci Junior, Soci Specializzandi. Possono associarsi tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali ne condividono gli obiettivi. Ad esclusione dei Soci Onorari e dei Soci Specializzandi, i Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Le quote sociali non sono trasmissibili.
2. Possono divenire Soci Ordinari, senza limitazione alcuna di carattere professionale o lavorativo, tutti coloro che si interessino ai problemi di Aerobiologia, Patologie Aerotrasmesse nonché di materie affini. L'ammissione di un Socio Ordinario avviene a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, previa compilazione di una scheda, che deve essere richiesta alla Segreteria, e presentazione da parte di due Soci Ordinari. Contro il rifiuto di ammissione, entro trenta giorni dalla comunicazione, può essere proposto appello al Collegio dei Probiviri.

3. La qualità di Socio Ordinario si acquisisce dopo il versamento della quota sociale e risulta dall'iscrizione sul libro dei Soci.
 4. I Soci Ordinari, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno la facoltà di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee, di partecipare alle riunioni dell'Associazione e usufruiscono dell'abbonamento alla rivista dell'Associazione a condizioni speciali. Acquisita l'anzianità pari a un anno solare dall'iscrizione o dalla reinscrizione se giudicati morosi e comunque dopo due anni di mancato regolare rinnovo, possono rivestire cariche sociali.
 5. Sono Soci Onorari di diritto i Past President al termine del loro mandato.
 6. Soci Onorari possono divenire, su proposta di un Consigliere ed in seguito a voto espresso dal Consiglio Direttivo, quei Soci Ordinari iscritti da almeno dieci anni alla Associazione, o studiosi italiani o stranieri, che abbiano apportato contributi di grande rilievo nel campo dell'Aerobiologia, Patologie Aerotrasmesse e materie affini.
 7. I Soci Onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa annuale.
 8. Fermo restando le procedure di ammissione all'Associazione ed il pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo, sono soci Junior tutti gli iscritti fino al compimento del trentacinquesimo anno d'età.
 9. Sono Soci Specializzandi tutti gli studenti Iscritti alle Scuole di Specializzazione in materie attinenti le tematiche e gli interessi trattati dall'Associazione. Il tutto limitatamente al periodo di conseguimento della Specializzazione e previa certificazione annuale di frequenza. I Soci Specializzandi sono esentati dal pagamento della quota associativa. Possono partecipare all'Assemblea, ma senza diritto di voto.
 10. Soci Sostenitori possono divenire tutti i Soci che versano un contributo annuo non inferiore a 20 quote annuali oppure persone fisiche, Ditte, Istituti, Enti e Associazioni che oltre ad un versamento non inferiore alle 20 quote annuali intendono incrementare lo sviluppo della Associazione fornendo mezzi e fondi per le attività della Associazione. L'ammissione di un Socio Sostenitore avviene a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, previa richiesta scritta al Presidente, con le motivazioni della volontà di affiliazione. I Soci Sostenitori partecipano all'Assemblea dei Soci senza diritto di voto, ma manifestano la loro volontà, comunque non vincolante, al Presidente e al Consiglio Direttivo.
 11. Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme dello Statuto e quelle dell'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli Organi preposti.
 12. La decadenza della qualifica di socio avviene:
 - a) per dimissioni, da presentare per iscritto al Presidente della Associazione;
 - b) per morosità, dopo 3 anni di mancato pagamento delle quote associative annuali;
 - c) per condotta scorretta o svolgimento di attività in contrasto con le finalità della Associazione. In tal caso, per delibera del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei 2/3 dei votanti. I soci espulsi potranno, entro trenta giorni, ricorrere per iscritto contro il provvedimento al Collegio del Probiviri.
- Il socio decaduto per morosità può essere reinscritto previo pagamento delle quote associative arretrate.

Art. V - Organi dell'Associazione

1. La gestione dell'Associazione ed il perseguimento delle sue finalità avvengono attraverso i seguenti Organi Sociali:
 - Assemblea Generale dei Soci ;
 - Consiglio Direttivo ;
 - Presidente;
 - Collegio del Probiviri;
 - Collegio dei Revisori dei Conti ;
 - Sezioni Regionali e Interregionali.
 - La Rete Italiana di Monitoraggio in Aerobiologia (RIMA)
2. Un Socio non può ricoprire più di una carica sociale nell'ambito del Consiglio Direttivo.
3. I Soci deferiti al Collegio dei Probiviri ed in attesa della relativa decisione non sono eleggibili a cariche sociali.

Art. VI - Assemblea Generale dei Soci

1. All'Assemblea Generale dei Soci possono partecipare i Soci Ordinari e i Soci Junior, in regola con il pagamento delle quote associative ed i Soci Onorari. I Soci Specializzandi e i Soci Sostenitori possono partecipare all'Assemblea Generale dei Soci, senza diritto di voto.
2. L'Assemblea Generale dei soci si riunisce in via ordinaria ogni anno, e comunque di regola in occasione dei Congressi triennali della Associazione, ed in via straordinaria ogni qualvolta la convocazione venga richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo ovvero da almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.
3. L'Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente della Associazione, che ne fissa la sede, la data e l'ordine del giorno, che devono essere comunicati a ciascun Socio almeno 15 giorni prima della data stabilita per e-mail o per posta.

4. Presidente dell'Assemblea Generale dei Soci é il Presidente dell'Associazione, coadiuvato dal Vice-Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere della Associazione stessa.
5. L'Assemblea, in prima convocazione, é valida qualora sia presente almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione é valida qualunque sia il numero dei presenti.
6. L'Assemblea Generale Soci approva:
 - la relazione del Presidente;
 - il bilancio annuale preventivo e consuntivo; l'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

Nell'ambito dell'Assemblea, con cadenza triennale, sono indette le elezioni per il rinnovo di tutte le cariche sociali. In particolare si provvederà a:

- a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo tra i Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative;
 - b) eleggere il Collegio del Probiviri;
 - c) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) deliberare su proposte ed argomenti vari indicati nell'ordine del giorno;
 - e) proporre al Consiglio Direttivo i programmi scientifici ed amministrativi dell'Associazione per il successivo anno.
7. Le delibere dell'Assemblea Generale dei Soci vengono prese a maggioranza semplice dei voti dei presenti aventi diritto al voto. Non sono ammesse votazioni per delega. Le modifiche di Statuto, specificate nell'avviso di convocazione, debbono essere approvate con almeno 2/3 dei voti dei presenti aventi diritto al voto.
 8. Le votazioni dell'Assemblea Generale dei Soci avvengono:
 - a) mediante voto segreto per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti; per l'elezione del Consiglio Direttivo é ammesso il voto per delega, ma in ragione di non più di una delega scritta per ogni socio effettivamente presente in Assemblea. La delega é valida se il delegante ed il delegato sono in regola con il pagamento delle quote associative.
 - b) per alzata di mano in tutte le altre circostanze, tranne nei casi in cui il voto segreto venga richiesto da almeno 1/3 dei Soci aventi diritto al voto.
 - c) le operazioni per il rinnovo delle cariche sociali sono curate dal seggio elettorale nominato dal Consiglio Direttivo tra i soci, composto da un Presidente e due scrutatori che potranno avvalersi di un Segretario esterno.

Art. VII - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si compone di 11 membri: Il Presidente, il Past-President, il Vice Presidente-Presidente eletto, il Segretario, il Tesoriere e 6 membri eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo nomina, a scrutinio segreto, il Vice Presidente-Presidente eletto, il Segretario e il Tesoriere. La componente di ciascuna area scientifica, Biologica e Medica, nell'ambito del Consiglio direttivo, allo scopo di garantire la rappresentatività di tutte le competenze, non dovrà superare la metà dei Consiglieri eletti. Il Presidente e il Vice Presidente dovranno essere di area scientifica diversa. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio.
2. Sono eleggibili tutti i Soci Ordinari in regola con il versamento delle quote sociali. Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili ma non più di un triennio consecutivo dopo il primo mandato. Segretario e Coordinatore del Comitato di Rete, al fine di garantire la continuità di gestione, sono rieleggibili per un triennio dopo il secondo mandato.
3. Nel caso si rendesse vacante un posto di Consigliere prima dei termini del mandato, gli succederà, acquisendone l'anzianità, il Socio che abbia ottenuto il maggior numero di voti nella corrispondente elezione, dopo quelli degli eletti. In caso di parità dei voti tra due o più Soci, verrà eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione alla Associazione. Ed in caso di ulteriore parità, il socio di maggiore età. In ogni caso deve trattarsi di socio proveniente dalla stessa area scientifica.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo avvengono su convocazione del Presidente, che ne fissa la sede, la data e l'ordine del giorno, almeno tre all'anno, ogni qualvolta egli lo ritenga necessario ovvero su richiesta scritta di almeno 5 membri del Consiglio. La convocazione, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata per email o per posta, ai Consiglieri almeno 10 giorni prima della data stabilita. Ciascun Consigliere, con richiesta scritta al Presidente può richiedere che vengano inseriti nell'ordine del giorno gli argomenti che crede opportuno vengano discussi.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo, in prima convocazione, sono valide quando siano presenti almeno sei Consiglieri e in seconda convocazione con la maggioranza semplice, escludendo i consiglieri che hanno giustificato l'assenza.
6. In caso di assenza di un membro da quattro riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo stesso può decretarne la decadenza dalla carica di Consigliere.
7. Le delibere del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza semplice: in caso di parità dei voti, decide il voto del Presidente. Ogni Consigliere ha diritto di voto: non sono ammesse votazioni per delega. Le votazioni dei Consiglieri avvengono per alzata di mano ovvero, su richiesta di almeno un terzo dei presenti, per scrutinio segreto fatto salvo quanto previsto al comma 1.

Art. VIII - Compiti del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si occupa di tutte le questioni riguardanti l'Associazione, ed in particolare:
 - a. promuovere qualsiasi iniziativa che giudichi utile a conseguire gli obiettivi dell'Associazione;
 - b. promuovere le riunioni scientifiche, incluso un Congresso nazionale triennale;
 - c. promuovere le attività editoriali dell'Associazione;
 - d. amministrare i beni dell'Associazione ed autorizzare le spese;
 - e. redigere una relazione sull'attività svolta dalla Associazione ed il rendiconto finanziario;
 - f. stabilire l'importo della quota sociale di associazione;
 - g. deliberare sull'ammissione e sulla decadenza dei Soci;
 - h. predisporre e approvare il rendiconto economico e finanziario entro il 30 aprile di ogni anno. Il rendiconto resterà a disposizione dei soci presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni precedenti l'approvazione per le eventuali osservazioni da far pervenire al Consiglio prima del 30 Aprile.
2. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di:
 - a. nominare i Soci Onorari;
 - b. riconoscere i Gruppi di Lavoro, composti da Soci e/o da altri studiosi;
 - c. valersi di persone, Enti, organizzazioni, anche al di fuori della Associazione ed anche dietro compenso, per quanto attiene l'amministrazione dell'Associazione e l'organizzazione di manifestazioni scientifiche e sociali.

Il Consiglio Direttivo stabilisce, attraverso apposito regolamento, le spese che il Presidente può autorizzare; spese che saranno portate in ratifica nel primo Consiglio Direttivo utile, e le spese che necessariamente dovranno avere l'approvazione preventiva del Consiglio Direttivo.

Art. IX - Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione, dispone della firma della stessa, convoca almeno tre volte all'anno e presiede il Consiglio Direttivo, convoca e presiede in via ordinaria annualmente, o in via straordinaria, l'Assemblea Generale dei Soci, promuove l'attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio Direttivo. Adotta decisioni, in caso di necessità e urgenza, che dovranno comunque essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile anche appositamente convocata. Il Presidente può delegare il Vice-Presidente od un membro del Consiglio Direttivo a sostituirlo per singoli atti.
2. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il vice-Presidente Presidente eletto per il triennio successivo lo sostituisce nelle sue funzioni.
3. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'organizzazione delle attività dell'Associazione, provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo ed a sottoporli alla sua approvazione nella seduta successiva, tiene la corrispondenza ordinaria con i Soci e tiene l'elenco aggiornato dei Soci anche avvalendosi di servizi esterni. Rende operative le decisioni del Consiglio Direttivo.
4. Il Tesoriere è consegnatario dei beni dell'Associazione e dell'archivio dei documenti contabili secondo le direttive del Consiglio. Anche avvalendosi di servizi esterni e consulenze provvede a ricevere le quote associative, prepara il bilancio consuntivo e preventivo annuale e lo presenta, con i documenti contabili relativi, al Consiglio Direttivo. Il Tesoriere, insieme al Presidente, dispone della firma dell'Associazione ai fini amministrativi.

Art. X - Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 membri eletti fra i Soci, per un triennio, dall'Assemblea Generale.
2. Il Collegio dei Proviviri è costituito da 3 membri eletti tra i Soci, per un triennio dall'Assemblea Generale. Il Collegio dei Proviviri nel caso di vertenza tra i Soci può intervenire, su richiesta del Consiglio Direttivo o dei Soci interessati con funzioni arbitrali o consultive.
3. Il Collegio dei Proviviri, su richiesta del Consiglio Direttivo, esprime parere motivato in merito alla decadenza della qualifica di Socio.

Art. XI - Sezioni regionali od interregionali

L'Associazione comprende sezioni regionali od interregionali, riconosciute dal Consiglio Direttivo, aventi le finalità di promuovere le conoscenze e coordinare le iniziative regionali nel campo dell'Aerobiologia, Patologie Aerotrasmesse nonché di materie affini.

Art. XII- Finanziamento

1. L'Associazione provvede al finanziamento delle proprie attività:
 - a. con le quote associative annuali;
 - b. con i proventi, netti di spese, delle pubblicazioni, dei congressi e delle manifestazioni varie ;
 - c. con le rendite del patrimonio purchè non in contrasto con la normativa vigente in materia di Associazione Scientifiche;
 - d. con eventuali contributi di Enti o Associazioni;
 - e. con eventuali lasciti e donazioni od ogni altro provento giudicato accettabile dal Consiglio Direttivo ;
2. Il fondo patrimoniale é costituito da:
 - a. beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - b. eventuali residui attivi di precedenti esercizi, esplicitamente destinati al patrimonio.
3. E' fatto divieto di distribuire fondi, avanzi di gestione anche in modo indiretto ai Soci durante la vita dell'Associazione salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Art. XIII – Rete di Monitoraggio Aeroallergeni

La Rete di Monitoraggio degli Aeroallergeni (RIMA), organo operativo tecnico scientifico di AIA che risponde al Consiglio Direttivo di AIA, è gestita secondo quanto previsto dal Regolamento di Rete promulgato dal Consiglio Direttivo di AIA, entro 90 giorni dall'approvazione del presente Statuto.

RIMA è coordinata da un Comitato di Rete, presieduto da un Coordinatore, nominato all'interno del Consiglio Direttivo di AIA, secondo quanto riportato nel regolamento di RIMA.

Il Coordinatore aggiornerà il Consiglio Direttivo sullo stato e l'attività di RIMA almeno due volte l'anno e ogni qualvolta siano in gioco decisioni che coinvolgono direttamente l'Associazione.

Il Comitato di Rete è responsabile della gestione del sito WEB dell'Associazione.

Art. XIV- Scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea Generale, con delibera presa a maggioranza di 2/3 dei Soci aventi diritto al voto.
2. A seguito dello scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea generale dovrà devolvere il patrimonio dell'Ente ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. XV - Disposizioni Generali

1. Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dalla sua approvazione.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia.



